

QUESITI

GASPARE JUCAN SICIGNANO

L'acquisto di *bitcoin* con denaro di provenienza illecita

Il *bitcoin* rappresenta uno dei fenomeni più discussi degli ultimi anni. Si tratta di una moneta virtuale dalle potenzialità enormi, utilizzabile in maniera quasi istantanea, senza l'ausilio di alcun istituto finanziario. Negli ultimi anni il *bitcoin* si è diffuso a macchia d'olio e tutte le istituzioni finanziarie e governative del pianeta hanno lanciato l'allarme sul rischio di un suo utilizzo a fini di riciclaggio. Il lavoro affronta questo aspetto, soprattutto al fine di comprendere se eventuali acquisti di *bitcoin*, con denaro di provenienza illecita, possano essere sanzionati dalla disciplina penalistica antiriciclaggio.

The purchase of bitcoins with money of illicit origin

The bitcoin, one of the most discussed topics in recent years, is a virtual currency, with enormous potential, and can be used almost immediately without any intervention by financial institutions. The bitcoin has spread like wildfire in the last few years and all financial and governmental institutions have denounced the risk of its use for money laundering. The present paper focuses this aspect in order to understand if any purchases of bitcoins, with illicit money, can be sanctioned by the anti-money laundering criminal law.

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Il rischio di riciclaggio. 3. La configurabilità dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio. 4. La nostra opinione: il rischio di riciclaggio. 4.1. (segue) La configurabilità del delitto di riciclaggio. 4.2. (segue) La configurabilità del delitto di autoriciclaggio. 5. Conclusioni.

1. Introduzione. Nel ventesimo capitolo del celebre romanzo *Frankenstein* di Mary Shelley, il “mostro” si rivolge al dottor Victor Frankenstein con un monito divenuto leggendario «*Tu sei il mio creatore, ma io sono il tuo signore; obbedisci!*»¹. Questa frase racchiude una delle più temute paure dell'uomo moderno: l'angoscia che la tecnologia si ribelli all'umanità. Si tratta di quella che Isaac Asimov, il profeta della robotica, chiamava «*sindrome di Frankenstein*»². Secondo il celebre scrittore russo, autore delle tre leggi della robotica, «*Frankenstein deve il proprio successo, almeno in parte, al fatto di essere una riaffermazione di uno dei persistenti terrori dell'umanità: quello della conoscenza pericolosa*»³.

Per anni la “sindrome di Frankenstein” ha influenzato la letteratura, il cinema e l'arte. Ma, recentemente piccoli riflessi della sindrome di Frankenstein si

¹ SHELLEY, *Frankenstein ovvero il Prometeo moderno*, ristampa ad opera di Newton Compton editori con traduzione di BUSSAGLI, Roma, 2010, edizione *ebook*.

² ASIMOV, *Io, robot*, traduzione di SERRA, Milano, 1950, 131.

³ ASIMOV, *Il secondo libro dei robot*, Milano, 1966, introduzione, 1.

colgono anche nell'ambito del diritto. Uno degli esempi più comuni è proprio il dibattito sorto in merito alla figura dei *bitcoin*.

I *bitcoin* sono una moneta virtuale, decentralizzata, parzialmente anonima, che si basa sulla crittografia e sulla tecnologia *peer-to-peer*⁴. Attraverso i *bitcoin* è possibile acquistare ogni tipologia di bene, in maniera sicura e veloce. Le varie transazioni non devono essere autorizzate da un ente centrale, ma sono convalidate da tutti gli utenti della piattaforma. Il sistema è totalmente sicuro, essendo praticamente impossibile *hackerare* il protocollo⁵.

Se, secondo Leon Louw, candidato al premio Nobel per la pace nel 1990, «ogni persona informata ha bisogno di conoscere il bitcoin perché potrebbe essere uno degli sviluppi più importanti del mondo»⁶, moltissimi sono i giudizi negativi. Celebre è il monito del premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz, secondo cui il *bitcoin* «dovrebbe essere messo fuori legge. Non ha alcuna funzione socialmente utile. È una bolla che darà a molte persone un sacco di momenti entusiasmanti mentre sale e poi scende»⁷. Anche Warren Buffett, l'economista statunitense, soprannominato "l'oracolo di Omaha" per i suoi successi in borsa, ha più volte criticato il sistema *bitcoin*. Nel corso di un *meeting* in Nebraska ha sostenuto che «si tratta di un prodotto per il gioco d'azzardo e ci sono state molte truffe collegate. Ci sono state sparizioni dei token e perdite molto consistenti. Bitcoin non ha prodotto nulla»⁸.

Negli ultimi anni le critiche ai *bitcoin* sono state le più feroci. Dal finanziamento del terrorismo allo spaccio di droga, passando per il riciclaggio, i *bitcoin* si sono trasformati in poco tempo nel nemico pubblico numero uno. Recentemente, si è detto anche che i *bitcoin* inquinerebbero il pianeta⁹.

⁴ Per convenzione, mentre il vocabolo "*bitcoin*", scritto in minuscolo, indica la moneta virtuale, il termine "*Bitcoin*", con l'iniziale maiuscola, indica il protocollo, ovvero la tecnologia e la rete utilizzata per generare e trasferire moneta. Si veda ANTONOPOULOS, *Mastering bitcoin: Programming the Open Blockchain*, Sebastopol (US), 2017, p. 3. Si veda ancora WISEMAN, *Property or Currency? The Tax Dilemma Behind Bitcoin*, in *Utah Law Review*, vol. 2, n. 5, 2016.

⁵ Per un approfondimento, mi sia consentito rimandare a SICIGNANO, *Bitcoin e riciclaggio*, Torino, 2019.

⁶ MASON, *The Truth About Bitcoin - Dispelling Common Myths About The Digital Currency*, www.bitcoinmagazine.com.

⁷ PARTZ, *Premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz: Credo che dovremmo fermare le criptovalute*, in www.it.coiintelegraph.co, 6 maggio 2019.

⁸ LI, *Warren Buffett says bitcoin is a 'gambling device' with 'a lot of frauds connected with it'*, www.cnn.com, 4 maggio 2019.

⁹ Secondo il Report *Digiconomist Bitcoin Energy Consumption Index* l'attività di estrazione dei *bitcoin* (il c.d. *mining*) consumerebbe una potenza energetica pari a 29,5 TWh, ovvero circa 29.500.000.000.000 Wh. Da solo, il protocollo *Bitcoin* consumerebbe più energia di 159 paesi del mondo. Più della Nigeria e dell'Irlanda. Se fosse uno Stato, il sistema *Bitcoin* sarebbe al 61esimo posto per consumo di elettricità, come l'intero Marocco. In realtà, l'assunto non è convincente. Omette di

In questo lavoro si tenterà di approfondire il rapporto tra i *bitcoin* e il riciclaggio. Si analizzeranno gli allarmi lanciati dalle autorità di settore e le opinioni espresse dalla dottrina in merito alla possibilità di configurare i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio nelle varie operazioni compiute mediante moneta virtuale. In ultimo, si confronteranno le accuse mosse oggi ai *bitcoin* con quelle rivolte a *internet* ai primi anni del 2000.

2. Il rischio di riciclaggio. Secondo molti commentatori, il principale rischio connesso all'utilizzo del *bitcoin* è rappresentato dal riciclaggio.

Nel Rapporto 2013 dell'Unità di Informazione finanziaria per l'Italia (U.I.F.), la Banca d'Italia ha annunciato che sono in corso approfondimenti sul potenziale rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo attraverso il *bitcoin*. Il direttore dell'U.I.F., in particolare, ha dichiarato che l'urgenza di una analisi più approfondita è confermata da alcune segnalazioni di operazioni sospette ricevute su anomale compravendite internazionali¹⁰.

considerare che l'intero processo di estrazione dei *bitcoin* utilizza meno di un terzo dell'energia spesa in luci natalizie ogni anno negli Stati Uniti. Se si considera poi che il consumo di energia dovuto all'estrazione e al riciclo dell'oro è pari a 138 TWh (molto di più dei 29,5 TWh consumati dai *bitcoin*), si comprende bene la strumentalità della critica riportata. Senza dimenticare poi i 650 TWh consumati annualmente dal sistema bancario mondiale. Si veda *Bitcoin: 6 fake news da smontare*, in www.SoldiOnline.it, 13 dicembre 2017, nonché TARQUINI, *L'Islanda rischia di rimanere al buio per colpa dei Bitcoin: la criptovaluta consumerà più di tutti i cittadini*, in www.larepubblica.it, 13 febbraio 2018. In argomento si veda altresì MORA, ROLLINS, TALADAY, KANTAR, CHOCK, SHIMADA, FRNKLIN, *Bitcoin emissions alone could push global warming above 2°C*, in *Nature Climate Change*, vol. 8, 2018, pp. 931-933. Secondo gli AA. la temperatura globale del pianeta si innalzerà di 2 gradi se i *bitcoin* continueranno a diffondersi. Ma non è solo la difesa dell'ambiente a spaventare i nemici dei *bitcoin*. Questa nuova tecnologia informatica pregiudicherebbe anche la tutela della proprietà intellettuale. Si veda ancora PALLONE, *Violazione della proprietà intellettuale e relativi modelli di business: lo studio EUI-PO*, in *Il Quotidiano giuridico*, 6 settembre 2016. L'A., richiamando un report edito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (E.U.I.P.O.), sostiene che i *bitcoin* verrebbero utilizzati per nascondere i proventi dello sfruttamento illegale dei diritti di proprietà intellettuale

¹⁰ Si veda UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA DELLA BANCA D'ITALIA (U.I.F.), *Rapporto Annuale 2013*, n. 6, maggio 2014, 34. Secondo l'U.I.F. il valore dei *bitcoin* è estremamente volatile ed espone gli utilizzatori a significativi rischi di speculazione. Inoltre, non vi sarebbero garanzie o forme di controllo che tutelino i clienti o le società che gestiscono i *bitcoin*. Si aggiunge che le operazioni in *bitcoin*, pur registrate in appositi database consultabili in rete, non consentono di identificare i soggetti intervenuti nelle transazioni, facilitando così lo scambio di fondi in forma anonima e l'utilizzo di tale strumento di pagamento nel contesto dell'economia illegale. Secondo l'U.I.F., poi, nel corso del 2014 sono pervenute alcune segnalazioni di operazioni sospette relative ad acquisti o vendite di valute virtuali, ritenute "opache" in ragione del profilo soggettivo del cliente, della natura delle controparti spesso estere, ovvero delle modalità di realizzazione delle operazioni tramite, ad esempio, l'utilizzo di contante o di carte di pagamento. Preoccupazioni confermate il 19 aprile 2016, in sede di audizione alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati. In questa occasione, Claudio Clemente, direttore dell'U.I.F., ha sostenuto che i rischi di riciclaggio possono derivare da canali informali e innovativi, non ancora sottoposti a regolamentazione. È il caso delle valute virtuali (es. i *bitcoin*), che, pur non essendo moneta

Anche l’Autorità Bancaria Europea (E.B.A.)¹¹, unitamente alla Banca Centrale di Francoforte¹² e all’Autorità Europea di vigilanza sui mercati (E.S.M.A.), ha evidenziato i rischi delle monete virtuali¹³. Dello stesso avviso il Procuratore generale di Roma¹⁴. Secondo il responsabile della Procura generale capitolina, i *bitcoin* non offrono chiarezza nella tracciabilità e possono essere strumento per il riciclaggio di denaro, per il finanziamento del terrorismo e delle mafie e per i traffici illeciti. In caso di trasferimento dei *bitcoin*, infatti, non vi sarebbe la garanzia di poter individuare l’identità reale delle persone coinvolte.

I *bitcoin* rappresenterebbero uno strumento per criminali, terroristi, finanziari e evasori anche secondo il Gruppo d’azione finanziaria “Financial action task force (G.a.f.i.- F.a.t.f.)”¹⁵, l’organismo intergovernativo indipendente che sviluppa e promuove politiche finalizzate a proteggere il sistema finanziario globale contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi¹⁶.

Anche la Direzione investigativa antimafia¹⁷ e la Guardia di Finanza hanno

legale o elettronica, sono utilizzate come mezzo di pagamento. In argomento, si veda altresì BANCA D’ITALIA, *Avvertenza per i consumatori sui rischi delle valute virtuali da parte delle Autorità europee*, 19 marzo 2018. Conforme BANCA D’ITALIA, *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, n. 1, aprile 2018.

¹¹ In una comunicazione del 12 dicembre 2013, l’E.b.a. ha segnalato una serie di rischi connessi all’utilizzo dei *bitcoin*. Preoccupazioni confermate in data 4 luglio 2014, in un parere indirizzato al Consiglio dell’Unione Europea, alla Commissione e al Parlamento europeo. Nel documento vengono sottolineati i rischi connessi all’utilizzo delle valute virtuali e illustrati i benefici potenziali. Successivamente, in data 11 agosto 2016, l’E.b.a. ha pubblicato un nuovo parere indirizzato alla Commissione Europea, contenente sette proposte di regolamentazione.

¹² Si veda EUROPEAN CENTRAL BANK, *Virtual currency schemes*, ottobre 2012. In data 30 maggio 2018, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva n. 843, di modifica della Direttiva UE 2015/849, allo scopo di prevenire e contrastare l’uso delle criptovalute a fini di riciclaggio.

¹³ Si veda EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY (E.S.M.A.), *Discussion Paper, The Distributed Ledger Technology Applied to Securities Markets*, 2 giugno 2016.

¹⁴ QUARANTINO, *Allarme del Pg di Roma, da bitcoin rischi riciclaggio e terrorismo*, in www.ansa.it, 9 luglio 2014.

¹⁵ FINANCIAL ACTION TASK FORCE, *Virtual Currencies Key Definitions and Poten al AML/CFT Risks*, giugno 2014. Per un commento si veda LA ROCCA, *La prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nelle nuove forme di pagamento. Focus sulle valute virtuali*, in *Analisi giur. econ.*, giugno 2015.

¹⁶ MINCUZZI, GALULLO, *Bitcoin, il riciclaggio invisibile di mafie e terrorismo internazionale*, www.ilsole24ore.it, 7 febbraio 2017.

¹⁷ Si veda Relazione del Ministro dell’interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, primo semestre 2016, secondo cui la ‘ndrangheta, e delle altre organizzazioni mafiose nazionali potrebbero utilizzare il *deep web* e i mezzi di pagamento virtuali (come i *bitcoin*) per agire sul mercato affaristico internazionale. Preoccupazioni confermate anche nella Relazione del Ministro dell’interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, primo semestre 2017. In questo senso anche FEDERAL BUREAU OF IN-

lanciato l'allarme sui rischi connessi all'utilizzo dei bitcoin. Secondo un sostituto procuratore nazionale antimafia, il *bitcoin* è un'invenzione geniale, «*solo che è un'invenzione criminale!*»¹⁸. Dello stesso avviso il comandante del Nucleo frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, secondo cui «*in quei codici si annida il riciclaggio*»¹⁹. «*Il rischio di un utilizzo criminale dei bitcoin (...) non può essere negato*», anche per il direttore del Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo²⁰. Secondo il direttore generale della Banca d'Italia «*Bitcoin e criptovalute garantiscono anonimato assoluto e impermeabilità assoluta e tutto ciò diventa straordinariamente attraente per chi vuole riciclare*»²¹.

Preoccupazioni condivise recentemente nella V direttiva antiriciclaggio, del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea, secondo cui «*l'anonimato delle valute virtuali ne consente il potenziale uso improprio per scopi criminali. L'inclusione dei prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute reali e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale non risolve completamente il problema dell'anonimato delle operazioni in valuta virtuale: infatti, poiché gli utenti possono effettuare operazioni anche senza ricorrere a tali prestatori, gran parte dell'ambiente delle valute virtuali rimarrà caratterizzato dall'anonimato. Per contrastare i rischi legati all'anonimato, le unità nazionali di informazione finanziaria (FIU) dovrebbero poter ottenere informazioni che consentano loro di associare gli indirizzi della valuta virtuale all'identità del proprietario di tale valuta. Occorre inoltre esaminare ulteriormente la possibilità di consentire agli utenti di presentare, su base volontaria, un'autodichiarazione alle autorità designate*»²².

VESTIGATION, *Bitcoin Virtual Currency: Intelligence Unique Features Present. Distinct Challenges for Detering Illicit Activity*, 24 aprile 2012, 6 e 7.

¹⁸ Si veda STEFANINI, *Il bitcoin? Un'invenzione criminale*, in www.ilmagnum.it, 10 aprile 2018. L'A. riporta le dichiarazioni di Antonio Laudati, consigliere di Cassazione e attualmente sostituto procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Ad avviso di quest'ultimo, pertanto, «*non c'è dubbio che il bitcoin sia un asset criminale*».

¹⁹ BONINI, *Bitcoin, l'investigatore della Finanza: "In quei codici si annida il riciclaggio"*, in www.larepubblica.it, 10 luglio 2014.

²⁰ Si veda ARANGUENA, *La questione Bitcoin: i problemi anti-riciclaggio e la neutralità tecnologica*, in www.medium.com, 5 gennaio 2015.

²¹ Intervento effettuato da Salvatore Rossi in occasione degli "Stati Generali Lotta alle Mafie", tenutisi a Milano il 23 e 24 novembre 2017. Si veda GALULLO, *Padoan: "Le mafie sguazzano nella finanza opaca"*, in www.ilsole24ore.it, 24 novembre 2017. Si veda ancora FUBINI, *Le oasi fiscali in tasca*, in www.corriedellaserait, 7 novembre 2017. L'A. riporta le dichiarazioni di Larry Fink, leader del colosso degli investimenti BlackRock, società con un patrimonio di 5.700 miliardi di dollari in gestione, secondo cui il volume dei *bitcoin* e delle altre criptovalute (da *Ethereum* a *Ripple*) mostra quanto riciclaggio di denaro sporco vi è nel mondo.

²² Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&from=IT>.

3. *La configurabilità dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio.* Se, da una parte, le autorità finanziarie hanno denunciato il rischio di riciclaggio presente nei *bitcoin*, dall'altra, la dottrina ha tentato di offrire una soluzione al problema, ritenendo che le varie operazioni compiute mediante i *bitcoin* possano essere ricomprese senza difficoltà nei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio²³.

²³ Si veda, tra tanti, BECHINI, CIGNARELLA, *Antiriciclaggio - compravendita di immobile - pagamento del prezzo in bitcoin*, *Quesito antiriciclaggio n. 3/2018*, in *Not.*, 20 marzo 2018. Secondo gli AA. ogni acquisto di un immobile pagato in *bitcoin* dovrebbe essere oggetto di una segnalazione antiriciclaggio. Questo in ragione della natura intrinsecamente anonima della moneta virtuale. Conforme BOCCHINI, *Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche*, in *Dir. inform.*, 2017, 1, 46. Secondo l'A. i *bitcoin* potrebbero consentire ai riciclatori di spostare fondi illeciti in maniera veloce, economica e discreta. Tale nuova tecnologia informatica permetterebbe a qualsiasi utente di trasferire moneta, a velocità quasi istantanea, nonché a bassissimo costo, nel più perfetto anonimato virtuale e in assenza di una qualche minima tracciabilità. Dello stesso avviso CAPACCIOLI, *Criptovalute e bitcoin: un'analisi giuridica*, Milano, 2015, 251, secondo cui i *bitcoin*, quale mezzo anonimo, criptato e affidabile per il trasferimento di fondi tra le parti, possono rappresentare uno strumento interessante per gli attori dell'economia illegale sommersa. Si veda ancora CAPOGNA, PERAINO, PERUGI, CECILI, ZBOROWSKI, RUFFO, *Bitcoin: profili giuridici e comparatistici. Analisi e sviluppi futuri di un fenomeno in evoluzione*, in *Diritto, mercato, tecnologia*, 2015, 3, in nota 23, secondo cui i *bitcoin* sono uno strumento per riciclare denaro, finanziare il terrorismo (o le mafie), e in generale, per effettuare traffici illeciti. Secondo gli AA., pur essendo le transazioni in *bitcoin* trasparenti, esistono «sistemi che permettono di isolare ogni singola transazione creando portafogli ad hoc da utilizzare una sola volta, isolando ogni singola transazione, in modo tale da non rendere possibile la loro associazione globale». Si veda ancora DANIELLI, DI MAIO, GENDUSA, RINALDI, *Bitcoin e Criptovalute. Funzionalità e rischi delle monete virtuali*, Montecatini Terme, 2018, 13, secondo cui i moderni strumenti digitali, soprattutto quelli legati al mondo economico-finanziario, sono spesso utilizzati per finalità criminali. Secondo gli AA., in particolare, i *bancomat* dedicati ai *bitcoin* sarebbero ad alto rischio di riciclaggio, consentendo di acquistare in contanti moneta virtuale. Dello stesso avviso DA ROLD, *Innovazione tecnologica ed implicazioni penalistiche. Le monete virtuali*, in *Giur. pen. web*, 2019, 2, 12, secondo cui non si rinviene alcun ostacolo, al netto dell'elemento soggettivo, alla imputazione del reato di riciclaggio, in capo a chi abbia acquistato valute virtuali utilizzando il denaro messogli a disposizione dall'autore di un delitto. Si veda ancora DI FIZIO, *Le cinte diziarie del diritto penale alla prova delle valute virtuali degli internauti*, in *Dir. pen. cont., riv. trim.*, 2018, 10, 21 e ss., secondo cui «l'estrema e rapida volatilità dei prezzi, potenzialmente sfruttabile dai soggetti con maggiori competenze tecnologiche; l'impetuoso sviluppo delle valute virtuali al di fuori del perimetro della regolamentazione finanziaria, più facilmente connotato da opacità e fenomeni fraudolenti; l'utilizzo di piattaforme di scambio non regolamentate, non assistite da specifiche protezioni legali (quale un sistema di garanzia dei depositi) per le perdite commesse ai fondi detenuti sui portafogli digitali presenti su di esse, con il rischio che il loro fallimento determini la perdita irrimediabile del capitale investito; la non impermeabilità dei portafogli digitali agli hackers e l'irreversibilità delle operazioni fraudolente. Sono queste alcune delle ragioni di preoccupazione che non possono essere trascurate e impongono di verificare quale sia lo spazio entro cui il diritto penale può già attualmente fronteggiare i profili più deteriori del fenomeno e soddisfare esigenze di protezione individuale e collettiva che essi impongono». Conforme GASPARRI, *Timidi tentativi giuridici di messa a fuoco del Bitcoin: miraggio monetario crittoanarchico o soluzione tecnologica in cerca di un problema?*, in *Dir. inform.*, 2015, 3, secondo cui il protocollo *Bitcoin* può essere utilizzato per attività criminali, incluso il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo. Dello stesso avviso INGRAO, *Gli strumenti di prevenzione nazionali ed europei in materia di valute*

Si sostiene in particolare che l'acquisto di *bitcoin* con denaro di provenienza illecita rientrerebbe in uno dei tre modelli fattuali della condotta di cui all'art

virtuali e riciclaggio, in *Dir. pen. cont., riv. trim.*, 2019, 2, 148 e ss., secondo cui l'utilizzo crescente di monete virtuali solleva da tempo discussioni circa il nesso esistente fra le stesse e il mondo del crimine. Si veda ancora MAJORANA, *Disciplina giuridica e fiscale delle criptovalute: sfida al legislatore dal web*, in *Corr. trib.*, 2018, 8, 630. Secondo l'A. sarebbe tecnicamente impossibile seguire sul *web* il denaro (*follow the money*) e l'unico modo per fronteggiare i pericoli del riciclaggio sarebbe quello di «costruire una "cinta daziaria"» tra il mondo online e quello reale. Conforme MOLINARO, *Sono tassabili le manifestazioni di capacità economica emergenti nelle operazioni relative a bitcoin?*, in *Il Fisco*, 2014, 25, 2447, secondo cui l'anonimato che caratterizza le transazioni in *bitcoin*, facilitando la possibile elusione dei vincoli normativi al trasferimento di fondi, rende questa valuta virtuale utilizzabile per il riciclaggio del denaro sporco. Si veda altresì NADDEO, *Nuove frontiere del risparmio, Bit Coin Exchange e rischio penale*, in *Dir. pen. e processo*, 2019, 1, 101, secondo cui: «l'estrema versatilità di tale strumento ne rende appetibile l'impiego per fini illeciti, favorendo forme alternative di anonimato (c.d. pseudonimato) che interrompono il filo conduttore dell'iter criminis (informazione, ideazione, esecuzione e perfezionamento) con i nodi dell'intricata blockchain e disarticolano la struttura wezeliana dell'azione». Dello stesso avviso PASSARELLI, *Bitcoin e antiriciclaggio*, in www.sicurezza.gov.it, 15 novembre 2016, 12, secondo cui il *web*, data la sua natura scarsamente controllabile e potenzialmente senza confini, risulta essere un terreno fertile per attività criminali o terroristiche, e i *bitcoin* rischiano di diventare il loro miglior mezzo di finanziamento. Conforme PICOTTI, *Profili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2018, 3-4, 599, secondo cui le criptovalute non di per sé illegali, anche se prevalentemente sono sfruttate a fini illeciti di riciclaggio o svolgimento di attività criminose. Si veda ancora PLANTAMURA, *Il Cyberriciclaggio*, in *Trattato di Diritto penale, Cybercrime*, a cura di CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, Torino, 2019, 883. Secondo l'A. le criptovalute appaiono come gli strumenti perfetti per *bypassare* l'intera disciplina antiriciclaggio. Conforme POMES, *Le valute virtuali e gli ontologici rischi di riciclaggio: tecniche di repressione*, in *Dir. pen. cont., riv. trim.*, 2019, 2, secondo cui i *bitcoin* rappresentano un'evoluzione delle tecniche di dissimulazione del capitale di origine illecita. Dello stesso avviso RAZZANTE, *L'utilizzo illecito delle monete virtuali*, in *Bitcoin e criptovalute*, a cura di RAZZANTE, Rimini, 2018, 63. Secondo l'A. il rischio tipico connesso all'uso delle criptovalute è di facilitare e offuscare le transazioni di denaro finalizzate alle attività criminali. Si veda, altresì, SABELLA, *Vendita di società "ready made" ed obblighi di verifica della clientela nella disciplina sulla prevenzione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo: contrasto all'anonimato e valute virtuali. Nota a C.G.U.E Grande sezione 17 gennaio 2018 (causa C-676/16)*, in *DPCE online*, 2018, 2, 545, secondo cui i *bitcoin* rappresentano il nuovo strumento "principe" per compiere attività di riciclaggio e di finanziamento illecito del terrorismo e della criminalità organizzata, oltre che di evasione fiscale. In questo senso anche SIMONCINI, *Il cybelaundering: la nuova frontiera del riciclo*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2015, 4, 897 ss., secondo cui i *bitcoin* possono essere utilizzati come straordinario strumento per effettuare transazioni connesse ad attività criminali, tra cui il riciclaggio di denaro sporco. Secondo l'A. il sistema *Bitcoin* rappresenterebbe «un vero e proprio "cyber-heaven" (paradiso virtuale) non solo per il crimine organizzato, ma anche per tutte quelle società che intendano sfruttare un luogo ideale e "sicuro" per realizzare operazioni di cyberlaundering e conseguire illecite ricchezze». Si veda ancora STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 19, secondo cui i *bitcoin* favorirebbero il riciclaggio di proventi illeciti a livello globale. Dello stesso avviso TETTI, *Bitcoin: la criptomoneta del cyberspazio che sfida banche e governi*, in *Mondo Digitale*, 2013, 46, secondo cui i *bitcoin* sono la moneta privilegiata per tutte quelle transazioni illegali e criminose, come la compravendita di armi e droga. Secondo l'A., essendo i *bitcoin* trasferiti attraverso una rete *peer-to-peer*, non potrebbero essere tracciati i movimenti delle varie unità. In argomento ancora VARDI, *"Criptovalute" e dintorni: alcune considerazioni sulla natura giuridica dei bitcoin*, in *Dir. inform.*, 2015, 3, secondo cui i *bitcoin* possono essere facilmente utilizzabili per il riciclaggio, sfuggendo alle maglie della regolamentazione.

648 bis c.p. (sostituzione, trasferimento, compimento di altre attività)²⁴. A fronte di una disposizione che sanziona le condotte dissimulatorie poste in essere su denaro, beni o altra utilità, i *bitcoin* potrebbero rientrare nel primo, oppure nel terzo di tali modelli tipologici²⁵.

Nell'acquisto di *bitcoin* con denaro di provenienza illecita ricorrerebbe anche un altro elemento della tipicità del delitto di cui all'art. 648 bis c.p., ovvero l'idoneità della condotta a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni. In questa prospettiva, si è rilevato, *«la probabilità che il sistema Bitcoin si trasformi in un sistema di ripulitura dei proventi illeciti internazionali sarà direttamente proporzionale all'abilità che lo stesso mostrerà di rendere difficoltoso l'accertamento della provenienza di quel valore. Nonostante sia innegabile che il meccanismo di blockchain rappresenti un valido strumento di tracciabilità delle transazioni effettuate in rete tramite bitcoin, è in ogni caso dimostrato come tale catena finisca poi per coincidere con un algoritmo di pura matrice matematica, non solo di complessa risoluzione, ma spesso di difficile riconduzione ad una ben individuata persona fisica o giuridica»*²⁶. Sarebbe *«fuorviante, dunque, ritenere che la ricostruibilità storica - dunque a posteriori - delle transazioni e dei loro protagonisti digitali costituisca un impedimento assoluto all'integrazione del reato di riciclaggio; nel caso delle valute virtuali a non essere assicurato, infatti, è proprio il legame tra gli indirizzi delle transazioni e l'identità di chi realmente li controlla; onde la possibilità che il trasferimento e le sostituzioni valgano a complicare l'identificazione della provenienza delittuosa è assai sviluppata»*²⁷. Nel caso di specie basterebbe *«l'idoneità ad "ostacolare" l'identificazione della provenienza, sia oggettiva, che soggettiva, di valori ed "utilità", senza che occorra un'assoluta impossibilità, né che vi sia un vincolo definitorio alla materialità fisica degli oggetti della condotta stessa, estesi ben oltre l'ambito tradizionale del "denaro" o della moneta tradizionalmente intesa»*²⁸. Rappresenterebbe pertanto solo *«un puro diversivo»*, obiettare che in realtà i *bitcoin* non sono anonimi ma pseudonimi, perché *«lo "pseudonimo", ovvero sia l'account bitcoin rappresentato da una serie di numeri e lettere, una volta rintracciato dalle forze dell'ordine non permette comunque di risalire oltre, continuando*

²⁴ POMES, *Le valute virtuali e gli ontologici rischi di riciclaggio: tecniche di repressione*, cit., 160.

²⁵ In questo senso DI FIZIO, *Le cinte diziarie del diritto penale alla prova delle valute virtuali degli internauti*, cit., 57; conforme STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0.*, cit., 24 e NADDEO, *Nuove frontiere del risparmio, Bit Coin Exchange e rischio penale*, cit., 106.

²⁶ STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0.*, cit., 22.

²⁷ DI FIZIO, *Le cinte diziarie del diritto penale alla prova delle valute virtuali degli internauti*, cit., 58.

²⁸ PICOTTI, *Profili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio*, cit., 608.

*infatti a celare la reale identità fisica del proprietario dell'account individuato. Inoltre, come se non bastasse, un unico soggetto persona fisica può addirittura divenire contestualmente proprietario di più accounts, operando così più transazioni illecite, ciascuna riconducibile ad un account diverso»²⁹. Questo anche in considerazione del fatto che esisterebbero vari *escamotage* in grado assicurare un maggior livello di dissimulazione alle operazioni in *bitcoin*. E' il caso del c.d. mescolamento dei *bitcoin* (noto anche come *cryptocurrency tumbler* o *cryptocurrency mixing service*), che si verifica mediante lo scambio dei *bitcoin* provento di reato con altri *bitcoin* puliti. In questo modo viene interrotta la continuità della *blockchain* e non sarebbe più possibile collegare un determinato gruppo di *bitcoin* a una specifica operazione. Secondo parte della dottrina «la specificità di queste tecniche, immediatamente riconducibile alla nota modale che contraddistingue la struttura penalistica del riciclaggio (art. 648 bis c.p.), consente sostituzioni o trasferimenti “in modo da ostacolare la identificazione della provenienza” delle utilità eventualmente illecite, perché generate da un delitto non colposo»³⁰.*

Inoltre, nel caso di acquisto di *bitcoin* con denaro di provenienza illecita effettuato dall'autore del reato presupposto, sarebbe configurabile anche il delitto di autoriciclaggio.³¹ E - a chi oppone che la norma in commento prevede che l'impiego, la sostituzione e il trasferimento dei proventi illeciti debba avvenire in «attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative» - si ribatte che l'attività di cambiavalute rientrerebbe agevolmente nel concetto di “attività finanziaria”³². Anche se qualche dubbio possono suscitare le operazioni compiute interamente *online* - in cui, essendo il provento del reato presupposto già costituito da valuta virtuale, non necessiterebbe l'intervento di alcun cambiavalute - comunque si riterrebbe integrato il delitto di cui l'art 648 ter 1 cp : «la condotta del soggetto che, dietro anonimato, muove proventi illeciti virtuali tra i nodi della rete, sarebbe comunque concretamente idonea a dissimularne la provenienza delittuosa, integrandosi così pienamente il delitto di autoriciclaggio»³³. Questo in ragione del fatto che la tracciabilità dei flussi finanziari deve continuare ad essere ritenuto il bene giuridico tutelato dalla norma³⁴.

Si aggiunge, poi, che in ipotesi di condotta realizzata dall'autore del reato pre-

²⁹ STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0.*, cit., 31.

³⁰ NADDEO, *Nuove frontiere del risparmio, Bit Coin Exchange e rischio penale*, cit., 106.

³¹ STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0.*, cit., 25.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, 26.

³⁴ *Ibid.*

supposto unitamente ad un soggetto terzo – che si potrebbe verificare, ad esempio, nel caso di un soggetto che, svolgendo un’attività di cambiavalute³⁵, di deposito *online* crittografato o di validazione delle transazioni, fornisca un contributo causale per la commissione della condotta autoriciclatoria ad opera dell’autore del c.d. *predicate crime* – ricorrerebbe il delitto di autoriciclaggio in capo all’autore del reato presupposto e quello di riciclaggio in capo al terzo³⁶.

Ad avviso di questo orientamento, non vi sarebbero dubbi nemmeno sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di riciclaggio, considerato che «*la volatilità, la natura intrinsecamente opaca e dissimulativa delle criptovalute, l’anonimato (rectius: pseudo-anonimato) delle transazioni sembrano inevitabilmente configurare in capo agli operatori digitali, quali exchangers, miners e mixers, quanto meno la possibilità della provenienza delittuosa dei proventi ricevuti o impiegati*»³⁷.

4. La nostra opinione: il rischio di riciclaggio. Le considerazioni appena esposte non sono condivisibili sotto molti aspetti.

Innanzitutto, basta leggere con attenzione i vari allarmi lanciati dalle autorità

³⁵ Si veda INGRAO, *Gli strumenti di prevenzione nazionali ed europei in materia di valute virtuali e riciclaggio*, cit., 154, secondo cui: «*agli exchangers che non dovessero segnalare operazioni sospette si potrebbe astrattamente contestare un concorso nell’altrui reato di riciclaggio, di cui all’art. 648 bis c.p., dovendo in ogni caso essere provata la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, ossia il dolo generico, consistente nella rappresentazione della provenienza delittuosa dei beni e nella volontà di compiere le attività relative ad impedire l’identificazione della provenienza delittuosa stessa, ciò in conformità con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nell’ipotesi di un direttore di banca che aveva autorizzato operazioni sospette*».

³⁶ POMES, *Le valute virtuali e gli ontologici rischi di riciclaggio: tecniche di repressione*, cit., 172. *Contra* STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0.*, cit., 28, secondo cui il terzo *exchanger* potrebbe essere ritenuto concorrente *extraneus* nel reato di autoriciclaggio, «*in quanto l’autore del reato presupposto non avrebbe potuto procedere al trasferimento del bene (bitcoin) proveniente dal delitto non colposo (ad es. traffico di stupefacenti) in un’attività economica finanziaria (attività di cambia valute) ostacolandone concretamente l’identificazione della loro provenienza in mancanza del contributo da questi realizzato*».

³⁷ POMES, *Le valute virtuali e gli ontologici rischi di riciclaggio: tecniche di repressione*, cit., 172. *Contra* STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0.*, cit., 29, secondo cui «*immaginare che i cambia valute virtuale ovvero anche gli altri utenti del sistema (cd. miners), chiamati a convalidare la transazione avente ad oggetto il valore illecito, possano rispondere a titolo di dolo eventuale per aver agito nonostante sospettassero o avrebbero dovuto sospettare dell’illecita provenienza di quel profitto, comporterebbe un’incriminazione “ad infinitum”, in un sistema in cui la fiducia tra tutti gli utenti, posti in posizione paritaria ed in assenza di organismi di controllo, rappresenta il presupposto del funzionamento del sistema Bitcoin stesso*». Dello stesso avviso NADDEO, *Nuove frontiere del risparmio, Bit Coin Exchange e rischio penale*, cit., 106, secondo cui l’astratta sussunzione delle tipologie criminose appena richiamate nella fattispecie di cui all’art. 648 bis c.p. e l’aura di sospetto che avvolge di fatto i servizi di *mixing* rischia di condurre a indebite scorciatoie probatorie sull’elemento soggettivo del reato.

di settore per comprendere che, in molti di essi, o si ignora apertamente il contesto storico e culturale in cui i *bitcoin* sono stati creati o si confondono clamorosamente le reali caratteristiche di questa nuova tecnologia informatica.

Sostenere che i *bitcoin* sarebbero una invenzione criminale è profondamente errato. I *bitcoin* non sono stati creati da criminali, trafficanti e spacciatori. Essi nascono all'interno di una *community* di attivisti informatici, chiamata *cyberpunk*, che, fin dagli anni '90, ha lavorato a un progetto di moneta digitale. Si tratta di esperti informatici, alcuni anche con esperienze universitarie, già ricchissimi grazie a internet, fortemente impegnati nel garantire la *privacy*. Per loro l'anonimato non è un *escamotage* per prevenire i controlli delle autorità di polizia ma un antidoto contro la tirannia della sorveglianza.

Allo stesso tempo sostenere che i *bitcoin* non offrirebbero chiarezza nella tracciabilità delle varie operazioni equivale a rinnegare le modalità operative dell'intero sistema. Tutte le transazioni in *bitcoin* sono pubbliche, in quanto contenute in un *database* distribuito liberamente accessibile. Chiunque può controllare chi ha ceduto un determinato *bitcoin* a Tizio o a Caio, e chiunque può scoprire anche il *report* storico di ogni transazione. È possibile controllare, senza particolari sforzi, quale portafoglio possiede un determinato *bitcoin* e quale strada ha percorso una determinata valuta per arrivare in determinata destinazione.

Lo stesso presunto anonimato che i *bitcoin* garantirebbero ai loro utilizzatori, che tanto spaventa le varie autorità di settore, è più una leggenda che una realtà. I *bitcoin* non sono anonimi ma pseudonimi. Questo significa che a ogni utente è collegato un determinato *nickname*, costituito da un lungo insieme di cifre numeriche che compone l'indirizzo a cui è collegato un determinato portafoglio. Ne consegue che è possibile identificare l'autore di una determinata operazione, una volta svelato lo pseudonimo utilizzato.

Numerosi studi hanno elaborato varie tecniche per scoprire gli utenti nascosti dietro i *bitcoin*. Si pensi a *BitIodine*, una applicazione creata da tre studiosi italiani, che è in grado di individuare gli «indirizzi di cluster che potrebbero appartenere a uno stesso utente o a un gruppo di utenti, classific(ando) tali utenti e le etichette, e infine visualizz(ando) informazioni complesse estratte dalla rete *Bitcoin*»³⁸. A risultati analoghi giunge un lavoro presentato da una *équipe* dell'Università della California³⁹.

³⁸ SPAGNUOLO, MAGGI, ZANERO, *BitIodine: Extracting Intelligence from the Bitcoin Network*, in *Financial Cryptography and Data Security: 18th International Conference*, FC 2014, 457.

³⁹ MEIKLEJ, POMAROLE, JORDAN, LEVCHENKO, MCCOY, VOELKERS, SAVAGE, *A Fistful of Bitcoins*:

Recentemente poi uno studio realizzato da Agipronews in collaborazione con il Politecnico di Milano ha dimostrato che utilizzare il *bitcoin* per scopi illeciti è perfino più rischioso che usare denaro elettronico o trasferimenti bancari. Si è evidenziato, in particolare, che il *bitcoin* è una delle monete più tracciabili che esistano e che ogni transazione, lecita o illecita, rimane visionabile a costo zero e per sempre⁴⁰.

Lo studio richiama un report pubblicato nel 2015 dall'*HM Treasury* e dall'*Home Office UK*⁴¹, secondo cui la rischiosità delle criptovalute per il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo è stata valutata "bassa".

Dello stesso avviso un report redatto da *Elliptic*⁴², una società che si occupa dei rischi delle criptovalute, e dal *Center on Sanction and Illicit Financing*, programma della *Foundation for Defense of Democracies (FDD)*, un ente *no profit* attento alle tematiche inerenti alla politica estera e alla sicurezza nazionale⁴³. Lo studio⁴⁴, attraverso un'analisi approfondita di un campione ristretto di transazioni tra il 2013 e il 2016, ha analizzato le tendenze delle attività illecite realizzate mediante *bitcoin*. Ebbene, secondo i medesimi esperti, la quantità di operazioni illecite commesse mediante *bitcoin* è molto modesta, pari all'1% di tutte le transazioni che entrano nei servizi di conversione.

Il *report* si avvale di alcune tecniche informatiche che consentono di identificare le movimentazioni dei *bitcoin* sospetti: è il caso della *bitcoin forensics* e della *bitcoin intelligence*. Con il primo termine si intende «l'utilizzo di strumenti statistici per aggregare le transazioni e identificare gli utenti»⁴⁵; con il

Characterizing Payments Among Men with No Names, in *Proceedings of the 2013 Conference on Internet Measurement*, ACM, 2013.

⁴⁰ TRIPOLDI, Gaming, la "nuova era" del Bitcoin. *Gli esperti: rischio riciclaggio resta basso*, in *www.ilsole24ore.it*, 5 ottobre 2017.

⁴¹ UK national risk assessment of money laundering and terrorist financing, visibile su https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/468210/UK_NRA_October_2015_final_web.pdf.

⁴² *Elliptic* è una società che si occupa della diffusione delle criptovalute nel mondo della finanza. Per garantire questo progetto, i suoi fondatori stanno combattendo una battaglia contro le attività illegali realizzate con le monete virtuali. Questo soprattutto per impedire ai criminali di minare gli ideali su cui sono costruite le criptovalute.

⁴³ La Fondazione per la difesa delle democrazie (F.D.D.) è un ente *no profit*, fondato nel 2001, che si occupa di politica estera e di sicurezza nazionale. Nel corso degli anni F.D.D. ha organizzato numerosi eventi per sostenere la ricerca politica, per promuovere una educazione alla democrazia, nonché per combattere il terrorismo.

⁴⁴ FANUSIE, ROBINSON, *Bitcoin Laundering: an analysis of illicit flows into digital currency service*, in *www.defenddemocracy.org*, 12 gennaio 2018.

⁴⁵ DANIELLI, DI MAIO, GENDUSA, RINALDI, *Bitcoin e Criptovalute. Funzionalità e rischi delle monete virtuali*, cit., 40. Si veda ancora CAPACCIOLI, *Criptovalute e bitcoin*, cit., 264, secondo cui potrebbero essere svolte sulla *blockchain* due tipologie di indagini: a) *live analysis*, ovvero accesso alla *blockchain*,

secondo l'attività di monitoraggio della *blockchain*, per individuare «indirizzi a rischio riciclaggio»⁴⁶ e «per fornire una stima probabilistica del rischio di ogni specifica transazione»⁴⁷. Recentemente, molte aziende si sono specializzate in questo settore, anche fornendo attività di consulenza alle forze dell'ordine. Tra queste, la più nota è *Neutrino S.r.l.*, azienda che si occupa di valutare il rischio di riciclaggio di ogni specifica transazione in *bitcoin*⁴⁸. Molto conosciuto è anche il *Blockchain Intelligence Group* di Vancouver, che svolge le stesse attività della *Neutrino srl*⁴⁹.

Non sembra un azzardo quindi sostenere che le grandi organizzazioni criminali ancora oggi preferiscano i dollari ai *bitcoin*. Questo anche in ragione del fatto che i *bitcoin* «non hanno la liquidità sul mercato»⁵⁰ e quindi non consentirebbero un uso agevole a fini riciclatori.

4.1. (segue) La configurabilità del delitto di riciclaggio. Anche le osservazioni svolte dalla dottrina sulla possibilità di configurare il delitto di riciclaggio non sembrano convincenti.

Pur convenendo con la scelta di qualificare i *bitcoin* come una utilità, non si condivide l'ulteriore ragionamento prospettato in ordine all'altro requisito tipico della condotta di cui all'art 648 bis cp: ovvero il fatto che la condotta deve essere realizzata in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni riciclati.

Sul punto, pur prendendo atto che le operazioni in *bitcoin* sono perfettamente tracciabili, si deduce l'esistenza dell'ostacolo dal fatto che le transazioni in moneta virtuale garantirebbero l'anonimato ai vari utilizzatori.

Si tratta di un punto di vista non condivisibile.

Anche prescindendo dal fatto che i *bitcoin* - come prima sottolineato - non garantiscono alcun anonimato, occorre ricordare che, nel caso del riciclaggio,

analisi della stessa e tracciamento degli indirizzi, al fine di prevenire condotte criminose; b) *post mortem analysis*, ovvero individuazione di un determinato utente, dopo la scoperta di una transazione sospetta. Dello stesso avviso PERUGINI, *Distributed Ledger Technologies e sistemi di Blockchain: Digital Currency, Smart Contract e altre applicazioni*, Vicalvi, 2018, e-book.

⁴⁶ DANIELLI, DI MAIO, GENDUSA, RINALDI, *Bitcoin e Criptovalute. Funzionalità e rischi delle monete virtuali*, cit., 40.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ DAL CHECCO, *Nasce il Blockchain Intelligence Group Japan*, in www.bitcoinforensics.it, 27 aprile 2017.

⁵⁰ Opinione di F. Ametrano, professore di *Interest Rate Derivatives* all'Università Milano-Bicocca e *senior quantitative analyst* alla Banca IMI, riportata su FREDIANI, *Bitcoin non è il paradiso dei terroristi e della criminalità organizzata*, in www.wired.it, 11 luglio 2014.

l'ostacolo non deve riguardare genericamente lo svolgimento delle indagini, ma l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni⁵¹. Questo significa che non tutte le attività di ostacolo sono punibili, ma solo quelle che «*in qualche modo incidano, materialmente o giuridicamente, sul bene stesso*»⁵².

Si sostiene infatti che ogni operazione pur di natura “decipiente” o “avvolgitrice” della realtà, che influisca su altri aspetti della vicenda fattuale, potrà essere sanzionata a diverso titolo, ma non potrà costituire “riciclaggio”⁵³. Tanto che non risponde di riciclaggio chi, dopo aver acquistato un bene di provenienza delittuosa, ne faccia denuncia all'autorità, facilitando la ricostruzione della provenienza illecita, ma ostacolando le ricerche del colpevole⁵⁴.

Di conseguenza, se la dissimulazione della provenienza della *res* si realizza attraverso l'ostacolo alla identificazione dell'autore del detto reato (c.d. “dissimulazione dell'autore” del reato presupposto), non è configurabile il riciclaggio⁵⁵.

Si fa l'esempio del trasferimento di un veicolo provento di truffa in favore di alcuni soggetti che utilizzano un falso documento per intestarsi l'auto, che poi viene rivenduta. In questa ipotesi non si ritiene configurabile il riciclaggio perché le operazioni mistificatorie della realtà non riguardano il bene oggettivamente inteso, ma l'identificazione degli autori dei negozi giuridici volti a commerciare il bene⁵⁶.

Principio confermato in tema di versamento di assegni bancari rubati, previa

⁵¹ MAUGERI, *L'autoriciclaggio dei proventi dei delitti tributari: ulteriore espressione di voracità statale o utile strumento di politica criminale?*, in *Punire l'Autoriciclaggio. Come, quando e perché*, a cura di MEZZETTI, PIVA, Torino, 2016, 140.

⁵² *Ibid.*

⁵³ RAZZANTE, *Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative*, Milano, 2011, 34. Dello stesso avviso FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, Milano, 2009, 163. Secondo l'A. l' idoneità decettiva della condotta non ricorre necessariamente ogni volta ne sia ostacolata la sola identificazione del legittimo proprietario. Anzi, spesso tale dato ingenera sospetto, spingendo la polizia giudiziaria a svolgere accertamenti più approfonditi. Conforme MAGRI, *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, Padova, 2007, 442, secondo cui non dovrebbe essere ritenuta penalmente rilevante l'attività generica di ostacolo alle indagini, dovendo la condotta concretizzarsi in un vero e proprio ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

⁵⁴ ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, 1997, 368. L'A. differenzia l'ipotesi in commento dal delitto di false informazioni al pubblico ministero (art. 378 c.p.) dove, invece, rilevante sarebbe ogni comportamento in grado di interferire con le indagini.

⁵⁵ FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, cit., 260. Secondo l'A.: «*il fine di riciclaggio non implica necessariamente il perseguimento dell'impunità*».

⁵⁶ RAZZANTE, *Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative*, cit., 34. Si veda ancora MAGRI, *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, cit., 455, secondo cui le condotte decettive di cui all'art. 648-bis c.p. devono essere specificamente dirette alla trasformazione parziale o totale del bene, ovvero essere dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della *res*, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale.

sostituzione delle generalità del beneficiario. Secondo la Cassazione: «*ove l'imputato si limiti a versare sul proprio conto corrente assegni di provenienza illecita, previa sostituzione delle generalità del beneficiario con i propri dati ed apposizione della propria firma sui titoli per girata, senza alcuna manomissione degli elementi identificativi dell'istituto bancario emittente o del numero di serie degli assegni, la suddetta condotta va qualificata come ricettazione, essendo la suddetta condotta assimilabile a quella del possessore in mala fede che presenti documenti falsi con le generalità del titolare effettivo degli assegni al fine di poterli incassare, poiché in entrambe le situazioni viene falsificata l'identità del beneficiario, al fine di poter riscuotere il titolo*»⁵⁷.

Ebbene, se il problema dei *bitcoin* è che garantiscono l'anonimato ai loro utilizzatori, appare evidente che, alla luce della dottrina e giurisprudenza appena citata, non sembra ricorrere nel nostro caso l'ostacolo di cui all'art 648 bis cp. Nei *bitcoin*, l'unica operazione dissimulativa riguarda l'eventuale intestatario della moneta virtuale, il quale sarebbe coperto da uno pseudo anonimato. Da un punto di vista materiale il bene non subisce alcuna opera di camuffamento, risultando le transazioni in *bitcoin* perfettamente tracciabili e visibili.

Occorre, tuttavia, una precisazione.

Se non sembra configurabile il delitto di riciclaggio nel caso in cui l'acquisto di moneta virtuale avvenga mediante una operazione di "riciclaggio digitale integrale", diverse sono le considerazioni da farsi in caso di "riciclaggio digitale strumentale".

Come noto, il *cyberlaundering* è tradizionalmente distinto in due tipologie: "riciclaggio digitale strumentale" e "riciclaggio digitale integrale". La prima si realizza quando almeno una delle tre fasi del riciclaggio (*placement, layering* e *integration*) è compiuta in via digitale. Una ipotesi tipica di "riciclaggio digitale strumentale", realizzata mediante i *bitcoin*, è rappresentata dall'acquisto di moneta virtuale con denaro contante provento di reato.

Nel "riciclaggio digitale integrale", invece, tutte le fasi del procedimento di lavaggio del "denaro sporco" vengono realizzate *online*. Il denaro oggetto di riciclo è già disponibile in forma digitale e le procedure di *laundering* sono tendenzialmente semplici e veloci⁵⁸. Si verifica una condotta di "riciclaggio

⁵⁷ Cass. Pen. sez. II, 11 maggio 2017, n. 30265 in Italgire.

⁵⁸ Si veda SIMONCINI, *Il cybelaudering: la nuova frontiera del riciclo*, cit., 897 e ss. Secondo l'A. il "riciclaggio digitale integrale" è rappresentato da quel procedimento in cui tutte le diverse fasi del procedimento di lavaggio del denaro sporco vengono realizzate on line. Nel *cyberlaundering* integrale, in particolare, il riciclaggio inizia con «*l'inserimento nel circuito legale dell'economia di capitali di provenienza illecita che già risultano disponibili su conti on line allo "stato digitale", senza la necessità di alcun contatto materiale tra il riciclatore ed il contante*».

digitale integrale” se l’acquisto di moneta virtuale avviene con denaro già digitalizzato⁵⁹.

Ebbene, l’acquisto dei *bitcoin* con denaro di provenienza illecita, secondo una operazione di “riciclaggio digitale integrale”, non sembra ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa del bene. Nel caso di specie, infatti, l’intera operazione è tracciata. Con l’acquisto di *bitcoin*, non si verifica alcuna attività evidente di dissimulazione. Normalmente l’acquisto è remunerato mediante bonifico o con carta di credito e gli organi di polizia possono risalire all’illecito presupposto con estrema facilità⁶⁰. Se ci si rivolge ad un cambiavalute virtuale è obbligatoria anche l’identificazione dell’utente, così come previsto dalla recente normativa antiriciclaggio (d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90).

I *bitcoin* sono registrati sulla *blockchain* e tutte le vicende che riguardano ogni singola unità sono visibili pubblicamente a costo zero e “per sempre”⁶¹. Il sistema è talmente trasparente che, una volta identificato un determinato *bitcoin* sospetto, è possibile anche avere notizia di tutti coloro che sono stati suoi utilizzatori, fin dall’origine della *blockchain*⁶². Si pensi alla vicenda *Silk Road*. Dopo l’arresto del gestore del sito, gli inquirenti, seguendo i *bitcoin*, hanno rintracciato tutti coloro che hanno avuto un qualche ruolo nella piattaforma

⁵⁹ Non si ritiene configurare, invece, una ipotesi di “riciclaggio digitale integrale”, laddove i *bitcoin* rappresentino il provento del reato. Questo può avvenire, ad esempio, nel caso in cui un soggetto effettui una operazione di *ransomware*, installando un *malware* in un dispositivo altrui, e chiedendo un riscatto in moneta virtuale per la liberazione del computer “sequestrato”. Secondo parte della dottrina in questo caso si verificherebbe una ipotesi tipica di “riciclaggio digitale integrale”. Si veda *Sturzo, Bitcoin e riciclaggio 2.0.*, cit., 25. L’assunto non sembra convincente. Non si comprende come si possa configurare il riciclaggio in questo caso, considerato che il *bitcoin* non è il bene scambiato per il provento del reato ma è esso stesso il provento di reato. Come noto, per esserci riciclaggio è necessario che, dopo l’illecito, il provento del reato subisca una seconda attività: deve essere sostituito o trasferito oppure deve essere compiuto in relazione ad esso un’altra operazione. Ma, è evidente che, se il provento del reato è già in *bitcoin*, non viene posto in relazione ad esso alcuna ulteriore operazione dissimulativa.

⁶⁰ Si veda CAPACCIOLI, *Criptovalute e bitcoin*, cit., 254, secondo cui la *blockchain* e la quantità di micro transazioni, che caratterizzano il sistema *Bitcoin*, ostacolano fortemente le attività illecite. Secondo l’A., con le criptovalute, la fase di collocamento della ricchezza illecita è molto complicata. Infatti, per spostare quantità rilevanti di criptovalute, sono necessarie numerose transazioni, possibili solo «con uso di un sofisticato algoritmo e di una rete di sistemi informatici». Stesso discorso varrebbe anche per le attività di *placement* e di *layering*. Si sostiene infatti che le attività che accettano i *bitcoin* non sono molto diffuse e chi possiede criptovalute tende ad accumularle, per speculare sul cambio con moneta legale. Pertanto, è estremamente inusuale l’utilizzo di moneta virtuale in eventuali attività di riciclaggio.

⁶¹ Risposta al documento U.I.F. di Banca D’Italia da parte di *Bitcoin Foundation Italia*, in www.Bitcoin-italia.org.

⁶² Basta andare su <http://www.blockchain.info> e inserire nel motore di ricerca un determinato indirizzo *bitcoin* e in un istante compariranno tutti i *bitcoin* di questo determinato indirizzo e tutti gli altri indirizzi con cui questo utente ha scambiato *bitcoin*.

online operante nel *deep web*⁶³.

Vicenda diversa si verifica nel caso di operazione compiuta mediante una attività di “riciclaggio digitale strumentale”. In questo caso l’utente acquista la sua moneta virtuale con denaro contante. Si tratta di una pratica poco diffusa nel mondo *crypto*, considerato che gli scambi in contanti presuppongono l’incontro fisico tra le parti e gli utenti della piattaforma *Bitcoin* generalmente sono soliti interagire virtualmente dai diversi angoli del mondo in cui si trovano.

Ebbene, l’acquisto dei *bitcoin* con denaro di provenienza illecita - ad opera di un soggetto diverso dall’autore del reato presupposto - secondo una operazione non digitalizzata, sembrerebbe integrare la fattispecie di cui all’art. 648 bis c.p. In questo caso i *bitcoin* sono potenzialmente in grado di recidere ogni collegamento dei proventi illeciti con il reato presupposto, verificandosi un passaggio dal mondo fisico a quello virtuale. Questo passaggio recide irrimediabilmente ogni legame del bene sostituito con il reato presupposto, configurando un esempio di camuffamento oggettivo dell’oggetto materiale del reato.

Si pensi ad un soggetto che acquisti un quantitativo di *bitcoin* con denaro contante, provento di reato. Se effettua la sua operazione rivolgendosi ad un privato, senza ricorrere a un cambiavalute ufficiale, non è sottoposto ad alcun tipo di controllo e ad alcun obbligo di segnalazione.

Potrebbe sostituire il denaro con i *bitcoin* in maniera agevole, senza essere minimamente tracciato. Una volta completata l’operazione, nessuno potrà mai collegare i *bitcoin* con il reato presupposto. A nulla rileva l’eventuale generale tracciabilità delle transazioni in *bitcoin*, perché a monte, quando si verifica la sostituzione di denaro contante in moneta virtuale, l’operazione è anonima.

I *bitcoin*, inoltre, basandosi su un sistema decentrato, incompatibile con l’intervento di qualsiasi autorità centrale, garantirebbero anche l’impossibilità di procedere alla materiale confisca dei beni. Se gli organi inquirenti, infatti,

⁶³ Si veda CAPACCIOLI, *Criptovalute e bitcoin*, cit., 264, secondo cui, nel processo a carico di Ross Ulbricht, un agente del Dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti ha sostenuto di aver individuato l’imputato, attraverso una mera ricerca su *google*. Si veda ancora FREDIANI, *Le mance dei clienti hanno fatto arrestare il re del mercato underground della droga*, in *www.agi.it*, 15 giugno 2018. L’A. spiega le modalità attraverso cui le autorità statunitensi hanno scoperto la vera identità di *Oxymonster*, un venditore di droga del *dark web*, nonché un moderatore e amministratore di uno dei mercati neri dell’underground più noti, *Dream Market*. Ebbene, proprio partendo dall’indirizzo *bitcoin* usato per ricevere le “manche” dagli utenti del *forum*, gli agenti statunitensi hanno arrestato Gal Vallerius, un franco-israeliano residente in Bretagna.

non sono in possesso delle singole *password* (o meglio, delle chiavi di crittografia) di un determinato *wallet*, non possono sequestrare materialmente alcunché⁶⁴.

La struttura decentrata dei *bitcoin*, infine, rende difficile anche l'attività di vigilanza. Non esiste una autorità cui lo Stato potrebbe rivolgersi per ordinare di segnalare tutte le transazioni sospette. Il sistema si basa su una rete *peer to peer* gestita automaticamente da un algoritmo⁶⁵.

Ricorrerebbe, quindi, una ipotesi tipica di sostituzione di denaro con altro bene, in grado di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei beni riciclati.

4.2. (segue) La configurabilità del delitto di autoriciclaggio. Non si condivide poi la possibilità di configurare il delitto di autoriciclaggio nell'acquisto di *bitcoin*, con denaro di provenienza illecita, ad opera dell'autore del reato presupposto.

Come è noto l'art. 648 ter 1 cp richiede che l'impiego, la sostituzione e il trasferimento avvengano «in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative». Secondo dottrina e giurisprudenza, il significato dell'espressione si desumerebbe dagli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c., nonché dalle varie leggi di settore che disciplinano tali attività.

In giurisprudenza, si ritiene che «*perché possa parlarsi di attività economica (anche ai fini sanzionatori del "reimpiego" illecito) occorre la presenza di un'attività finalizzata alla "produzione" o allo "scambio" di beni o di servizi, dovendosi intendere per tale, comunque, non solo l'attività produttiva in senso stretto, ossia quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche l'attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, ed altresì ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle sopra menzionate norme del codice civile*»⁶⁶. È economica, quindi, l'attività finalizzata alla produzione ovvero allo scambio di beni o servizi.

⁶⁴ In questo senso MORONE, *Bitcoin e successione ereditaria: profili civili e fiscali*, in www.giustiziacivile.com, 23 febbraio 2018. Secondo l'A. l'intrinseca natura di molte criptovalute ne determina in concreto l'intrinseca impignorabilità, insequestrabilità e inespropriabilità, in quanto nessuna autorità può agire sulla *blockchain*, senza il possesso delle chiavi private. Si veda ancora FREDIANI, *Così sono stati sequestrati 15 milioni di euro in bitcoin*, in www.agi.it, 9 giugno 2018. L'A. riferisce dell'operazione realizzata dal Tribunale di Firenze, Sezione fallimentare, che ha sequestrato 15 milioni di euro in *bitcoin*, presenti nell'*exchange BitGrail*. Per l'occasione, è stato creato un *wallet* di proprietà del Tribunale e nell'ambito del medesimo sono stati spostati i *bitcoin*.

⁶⁵ TAMBURINI, *Bitcoin, oltre 2 milioni e mezzo di persone nel mondo usano la moneta virtuale*, in www.lfattoquotidiano.it, 26 aprile 2014.

⁶⁶ Cass. pen., Sez. II, 14 luglio 2016, n. 33076 in Italggiure.

Ragionamento analogo vale per l'attività finanziaria, che rientra nel concetto di attività economica. Si ritiene in dottrina che il legislatore abbia inteso delimitare l'area del reimpiego, utilizzando il significato derivante dalla combinazione dei termini economico e finanziario⁶⁷. Essa ricomprende ogni iniziativa rientrante nell'ambito della gestione del risparmio, individuando gli strumenti per la realizzazione di tale scopo. In assenza di una precisa nozione contenuta nel codice penale ovvero in quello civile, la nozione di attività finanziaria può ricavarsi dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (art. 106), che individua quali tipiche attività finanziarie l'assunzione di partecipazioni (acquisizione e gestione di titoli su capitale di imprese), la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la prestazione di servizi di pagamento (incasso e trasferimento di fondi, esecuzione di ordini di pagamento, emissione di carte di credito o debito), l'attività di cambiavalute⁶⁸.

Più complesso è il dibattito sull'attività speculativa. I *bitcoin*, in teoria, potrebbero consentire questa utilizzazione. Recentemente, numerosi utenti hanno acquistato questa moneta virtuale per speculare sul cambio con la moneta legale e molti equiparano i *bitcoin* a un prodotto finanziario. Senonché, come evidenziato dalla dottrina più recente, l'attività speculativa, più che essere un'attività autonoma, si intreccia con l'attività finanziaria o economica, di

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.* Si veda MANTOVANI, *I delitti contro il patrimonio*, Padova, 2012, 280, secondo cui «non rientrano nelle finalità di tutela e, quindi, nella fattispecie di cui all'art. 648-ter c.p., le utilizzazioni di capitali illeciti per i bisogni di vita individuale o familiare, per finalità (pur se improbabili) assistenziali, filantropiche, di mecenatismo culturale, artistico, sportivo, ecc.». Conforme FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, vol. II, Milano, 2009, 256. Secondo gli AA. non rientrano nella fattispecie in esame le operazioni occasionali o sporadiche, perché il fatto tipico fa riferimento al termine "attività", che sottende un ambito connotato da una continuità di operatività nel tempo. Di contrario avviso un altro orientamento, cui il delitto di cui all'art. 648-ter c.p. riguarda anche i casi di impiego sporadico di capitali. Si sostiene, in particolare, che il termine "attività" non indica una continuità di condotte, ma i settori nei quali deve essere realizzato l'investimento. Si veda Cass. pen., Sez. II, 5 novembre 2013, n. 9026, in CED Cassazione, n. 258525. Conforme COLOMBO, *Il riciclaggio*, Milano, 1990, 122. Secondo l'A. il termine attività non è riferito al soggetto ma al settore nel quale è effettuato l'investimento; pertanto, non rileva la natura sporadica dell'investimento e l'eventuale importo dello stesso. Contra PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 1236, secondo cui le espressioni usate sono piuttosto atecniche. Secondo l'A. si ha impiego di capitali illeciti allorché danaro o altre utilità siano utilizzate in una attività, non rispondendo del reato di cui all'art. 648 ter c.p. chi riceve occasionalmente capitali illeciti, per un singolo affare, e non già per immetterli in abituali impieghi. Si veda ancora ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, cit., 452, secondo cui l'espressione "attività economiche e finanziarie" deve essere intesa in senso atecnico e riguarda qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti. Conforme MAGRI, *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, cit., 513. Secondo l'A. non sussiste il reato di reimpiego in caso di investimenti in attività illecite, essendo la condotta punita nel reato presupposto in cui si concorre.

cui rappresenta una particolare manifestazione⁶⁹. Si aggiunge che il riferimento «alle “attività speculative” è indicato da parte della dottrina come ipotesi di ridondanza normativa, posto che l’indicazione dell’“attività economica”, per via della sua portata semantica, dovrebbe ricomprenderla»⁷⁰.

Se ciò è vero, si deve escludere che i *bitcoin* configurino una attività speculativa, difettando il requisito della natura finanziaria o economica della condotta. Non è qui in discussione se i *bitcoin* rappresentino o meno un prodotto finanziario, ma se concretizzino una «attività» finanziaria o economica con fine speculativo. Questo è sicuramente da escludere.

Acquistando moneta virtuale, l’utente sostituisce semplicemente denaro con i *bitcoin*. Si pensi al caso in cui un soggetto acquisti con denaro illecito un *computer*. Anche se si rivolge a una azienda che commercia strumenti informatici in via professionale, non investe nella medesima attività. Acquista solo un *computer*. Lo stesso avviene nel caso di acquisto dei *bitcoin*. Non vi è alcun impiego in alcuna attività, anche se ci si rivolge a un cambiavalute professionale.

In questo senso si è già espressa parte della dottrina. E’ stato evidenziato che, *ex se*, la condotta di conversione di moneta legale in *bitcoin* non deve essere confusa con la destinazione “in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”, contemplata dall’art. 648 ter.1 c.p.⁷¹.

5. Conclusioni. In questo studio si è tentato di approfondire i rapporti tra i *bitcoin* e il riciclaggio. Si è cercato di evidenziare come l’utilizzo della moneta virtuale non possieda reali rischi di riciclaggio. Anzi, la moneta virtuale, in questo caso, più che da strumento per criminali e riciclatori, si comporterebbe da vero e proprio “cavallo di Troia”. Se i riciclatori investissero grossi capitali in *bitcoin* rischierebbero di attirarsi, in un solo colpo, le attenzioni di tutti gli organi di polizia.

Si tratta di una vicenda simile a quella già avvenuta ai primi del 2000 con *internet*. In quel periodo, molti commentatori denunciavano il rischio di riciclaggio che si nascondeva dietro l’utilizzo del *web*.

In una intervista dell’11 dicembre 2000, infatti, Edward P. Rindler, consigliere speciale dell’allora Presidente degli Stati Uniti d’America, Bill Clinton, sosteneva che *internet* fosse la nuova frontiera del crimine globalizzato. Spiega-

⁶⁹ D’AVIRRO, GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 140.

⁷⁰ LANZI, *Autoriciclaggio*, in *Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco*, a cura di MAIELLO, DELLA RAGIONE, Milano, 2018, 339.

⁷¹ NADDEO, *Nuove frontiere del risparmio, Bit Coin Exchange e rischio penale*, cit., 107.

va infatti che era possibile riciclare denaro sporco mediante il *web*⁷². Dello stesso avviso Alessandro Scartezzini, del centro di ricerca *Transcrime* dell'Università di Trento⁷³. Per Alessandro Pansa, direttore del Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, e Donato Masciandaro, docente alla Bocconi, *internet* avrebbe favorito un aumento del riciclaggio del denaro sporco⁷⁴.

Oggi, tuttavia, rappresenta un convincimento unanime che solo il passaggio dal denaro contante a quello digitale è in grado di sconfiggere il riciclaggio⁷⁵. *Internet*, quindi, da strumento pericoloso è diventato un prezioso alleato nella lotta al *money laundering*. Si auspica che analoga operazione possa avvenire con i *bitcoin*.

⁷² CALABRÒ, «Un'intesa per vigilare in rete». *Il consigliere di Clinton: così su Internet il riciclaggio è diventato globale*, in *Corriere della Sera*, 11 dicembre 2000, 17, secondo cui «ammettiamo che io sia un mafioso e voglia riciclare qualche milione di dollari. Posso chiedere a un avvocato di aprire per mio conto sull'isola di Nauru in Oceania una società che gestisce un casinò elettronico, il server che lavora per il casinò è localizzato in Inghilterra, le carte di credito per giocare fanno riferimento a società panamensi, e io me ne sto con il mio computer comodamente a New York. Mi sa dire lei in quale Paese avviene il riciclaggio? E qual è il Paese che deve reprimere questo reato? Mi creda, Internet ha aperto un nuovo mondo anche per il crimine: in un minuto i miei soldi possono fare quattro volte il giro del mondo. Ho sentito parlare di recente di una "smart card", una carta intelligente, che permette di operare nell'off shore banking in modo assolutamente anonimo, sulla carta ci sono solo codici numerici. Se la comunità internazionale non si doterà di strumenti giuridici almeno altrettanto raffinati, potremo dire addio alla speranza di arginare gli affari sporchi che oramai costituiscono una sfida per la sicurezza dei singoli Stati e del mondo».

⁷³ MONTEFIORI, *Casinò nuova mania su Internet*, in *Corriere della Sera*, 7 dicembre 1998, 23.

⁷⁴ BONIN, *L'allarme del superpoliziotto: così i boss fanno affari con Internet e l'euro*, in *Corriere della Sera*, 16 giugno 2000, 7. Conforme BAGNOLI, *Il paradiso fiscale giusto? Si trova in rete*, in *Corriere della Sera*, 9 agosto 2000, 23.

⁷⁵ Si veda UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA, *Cash use and money laundering: an application to italian data at bank-municipality level*, 31 luglio 2019.